

Ufficio: Direzione.

Oggetto: Comunicazione 8/2010-CONGRUITA' -

Prot.: 19384/2010 28.12.2010

A Tutte le Imprese Iscritte Cassa Edile Ragusa
Ai Sigg. Consulenti del Lavoro LL. SS.

Al fine di perfezionare il percorso, iniziato con l'introduzione del DURC, finalizzato a contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della normativa sul lavoro, le Parti Sociali, riunite nel Comitato di Bilateralità, hanno siglato in data 28 ottobre u.s. l'accordo sugli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera. Tali indici saranno oggetto di un **periodo di sperimentazione di dodici mesi che partirà dal 1° gennaio 2011** e riguarderà i lavori che avranno inizio a partire da tale data. Per quanto concerne i lavori privati la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell'opera pari o superiore a Euro 70.000,00, così come certificato dal Direttore dei Lavori mediante autodichiarazione.

Durante il periodo di sperimentazione eventuali irregolarità riscontrate sulla congruità dell'incidenza della manodopera sui lavori **non avranno effetto sulla regolarità del DURC**. La CNCE individuerà le modalità operative opportune e necessarie all'applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili appartenenti al circuito nazionale. A regime **il sistema di verifica della congruità andrà in vigore a partire dal 1° gennaio 2012 per i lavori che avranno inizio a partire da tale data**.

A tale azione di controllo e contrasto **verrà prossimamente affiancata dalle Parti Sociali una politica premiale di riduzione del costo del lavoro** per le imprese che dimostrino di avere un'incidenza della manodopera appropriata.

L'attestazione di congruità verrà effettuata dalla Cassa Edile competente, alla quale le imprese avranno l'obbligo di dichiarare il valore complessivo dell'opera, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. Nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale, mentre nei lavori privati al completamento dell'opera. Una volta a regime il sistema, il mancato raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione del **"Documento Unico di Congruità" irregolare** sino alla regolarizzazione con apposito versamento equivalente alla differenza del costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale prevista.

Si allega copia dell'Accordo 28.10.2010 e relativa tabella delle percentuali di incidenza minime, prevista nell'Avviso Comune del 17.5.2007 e recepita dal CCNL edili industria del 18.6.2008, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa.

Il Direttore
(Giovanni Avola)